

mento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 55 del 21 dicembre 2018 (n. 55)



DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA,

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N.19 : CIRC. ASS. REG. T.A."APPLICAZIONE ART. 53 COMMA 1" - IMPUGNATIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Posted on 20 Ottobre 2020



Categories: [Normativa](#), [Urbanistica e territorio](#)

Tag: [legge regionale 19](#)

Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 53 del 16 ottobre la **Circolare n. 1 del 24 settembre** dell'**Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**, posta in allegato, che fornisce chiarimenti in ordine a talune disposizioni riguardanti il regime transitorio della pianificazione urbanistica, contenute all'art. 53 comma 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio".

Si ricorda che la Legge regionale 19/2020, nel dettare nuove disposizioni in materia di pianificazione, ha sostituito la precedente normativa di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il **Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 67 del 18 ottobre u.s.**, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 19 del 13/08/2020, recante "Norme per il governo del territorio", in quanto le disposizioni contenute negli **articoli 8, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 36 e 37**, riguardanti la pianificazione territoriale con valenza anche paesaggistica, eccedono dalle competenze statutarie della Regione siciliana, violando gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riferimento alla materia dell'ordinamento civile e della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio.

Il Consiglio dei Ministri, nella stessa seduta, ha altresì deliberato, al fine di superare le questioni emerse e addivenire ad un testo legislativo che consenta la rinuncia all'impugnativa, di costituire nelle prossime settimane un tavolo con la Regione e le Amministrazioni interessate.

